



CONVENZIONE QUADRO

TRA

Il Conservatorio di Musica “*Arrigo Boito*”, con sede in Parma, Strada Conservatorio n. 27/a, 43121 Parma, C.F. 80010280347, nella persona del Direttore Massimo Felici, ivi domiciliato per la carica,

E

Il Conservatorio di Musica “*Claudio Monteverdi*”, con sede in Cremona, in via Realdo Colombo, 1, C.F. 01447330190, nella persona del Direttore Giuseppe Caffi, ivi domiciliato per la carica

Di seguito denominati “Parti”;

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura;

VISTI i rispettivi Statuti del Conservatorio di Musica “*Claudio Monteverdi*” di Cremona e del Conservatorio di Musica “*Arrigo Boito*” di Parma;

CONSIDERATO che nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, i Conservatori di Musica di Parma e di Cremona intendono avviare, a decorrere dal 2025, mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione, una proficua collaborazione nel settore della produzione artistica, sperimentando iniziative di scambio di docenti/studenti, anche nella prospettiva di un progressivo processo di integrazione e di interazione culturale, conseguendo in tal modo maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali;

RITENUTO OPPORTUNO stimolare attraverso un ampio e organico rapporto di collaborazione le esperienze formative e culturali, stipulando un atto convenzionale che definisca gli ambiti di

comune interesse e gli strumenti coi quali operare congiuntamente, rinviando a successivi specifici protocolli attuativi la definizione dei tempi, delle risorse e delle relative modalità di intervento

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le Premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e obiettivi

Sono oggetto della presente Convenzione l'insieme dei progetti e delle azioni che i Conservatori di Musica di Parma e di Cremona intendono attuare e sviluppare nei settori della ricerca, della didattica, della produzione artistica e della terza missione, attraverso iniziative che coinvolgono docenti e personale non docente, studenti e neodiplomati.

La collaborazione potrà riguardare, previa adozione di specifici protocolli attuativi:

- lo svolgimento di attività congiunta di ricerca, di produzione artistica e di terza missione;
- il reciproco riconoscimento dei corsi e dei relativi crediti che si svolgono presso i due Istituti convenzionati;
- l'organizzazione di eventi formativi comuni per il personale;
- l'implementazione di eventuali altre attività da definire, comunque ricomprese nelle rispettive missioni istituzionali.

Quanto sopra al fine di soddisfare l'opportunità di comunicazione e l'interscambio di idee ed esperienze nell'attività di ricerca, di didattica, di produzione e terza missione, favorendo l'interazione dei sistemi educativi e l'arricchimento culturale.

Art. 3 – Durata

La presente convenzione quadro ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata alla scadenza per un ulteriore triennio, mediante espressa manifestazione di volontà delle Parti, da trasmettersi per iscritto.

Ciascuna delle Parti può recedere dalla convenzione prima della scadenza del termine di cui sopra, a mezzo di raccomandata o via PEC, comunicata all'altra Parte con un anticipo minimo di tre mesi.

Art. 4 – Risoluzione espressa

In applicazione dell'art. 1456, comma 1 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione quando una delle Parti non renda concretamente e permanentemente possibile alle altre, per cause soggettivamente imputabili, oppure oggettivamente sussistenti, la realizzazione degli obiettivi generali di cui all'art. 2.

Art. 5 – Recesso unilaterale

In applicazione dell'art. 1373, comma 2 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente mediante comunicazione con PEC nel rispetto di un preavviso non inferiore a tre mesi, a pena di nullità del menzionato recesso.

Art. 6 – Oneri assicurativi

Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa dei propri docenti e personale non docente, studenti e neodiplomati che, nello svolgimento delle attività connesse all'attuazione della presente Convenzione, dovessero recarsi presso uno degli Enti convenzionati, sia per gli infortuni che dovessero subire, che per la responsabilità civile

per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone o cose) durante lo svolgimento delle attività predette.

Art. 7 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti, per le rispettive competenze e responsabilità, garantiscono il rispetto di tutte le disposizioni in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.

Le Parti garantiscono una copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, per il proprio personale e studenti impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 – Trattamento dei dati

Riguardo il trattamento dati di persone fisiche, i firmatari della presente Convenzione sono reciprocamente informati che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, debbano essere trattati esclusivamente per le finalità del medesimo, mediante raccolta, consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Tutte le attività necessarie all’organizzazione e realizzazione del progetto prevedono una contitolarità, come normata dall’art. 26 del Regolamento UE 679/2016, formalizzata in specifico accordo tra i Conservatori di Musica di Cremona e di Parma. Ogni attività congiunta sarà improntata a criteri di liceità e trasparenza nel rispetto della normativa vigente. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. (D. Lgs.101/2018) e dal Regolamento Ue 2016/679.

Art. 9 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l’interpretazione della presente convenzione e per quanto da essa non previsto, le parti si rimettono alle vigenti norme del Codice civile e individuano, quale foro competente, il Foro di Cremona.

Art. 10 – Registrazione

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso in base all’art. 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 11 – Normativa di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, ovvero per qualsivoglia aspetto applicativo della medesima, le Parti fanno riferimento alle norme vigenti.

Li, _____

Per il Conservatorio di Musica di Parma

Per il Conservatorio di Musica di
Cremona

Giuseppe Caffi